



TRIBUNALE DI PARMA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PARMA

SENT. FALL. N. 79/16

REG. FALL. N. 79/16

CRON. N. 1678/16

Rep. 95/16

riunito in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.
magistrati:

Dott. Pietro Rogato - Presidente rel.

Dott. Nicola Sinisi - Giudice

Dott.ssa Antonella Ioffredi - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto: dichiarazione di fallimento nei confronti della società

" **CZ S.R.L.**" -società a responsabilità limitata- con sede legale in Parma – via
P. Campanini n. 5/a, codice fiscale 02281480349, n. REA, PR – 225391, in
persona dell'amministratore unico Ferri Giorgio, nato a Parma il
16.11.1962, ivi res.te in via Parigi n° 27, c.f.: FRRGRG62S16G337G.
.....

Letto il ricorso (**n°109/2016 r.g. prefallimentare**) proposto dal
Fallimento New Line S.p.A. con sede in Reggio Emilia, codice fiscale e
numero di iscrizione al Registro Imprese di Reggio Emilia 01157370352, in
persona del Curatore, avv. Giulio Terzi, debitamente autorizzato dal Giudice
Delegato del Tribunale di Reggio Emilia con provvedimento del 03.11.2015,
assistito dall'avv. Rita Garlassi del Foro di Reggio Emilia e dall'avv. Fulvio
Villa del Foro di Parma per la dichiarazione di fallimento della **CZ S.r.l.** con
sede legale in Parma – via P. Campanini n. 5/a, codice fiscale e numero di
iscrizione al Registro Imprese di Parma 02281480349, n. REA PR – 225391,
in persona dell'amministratore unico sig. Giorgio Ferri, nato a Parma il

16.11.1962;

- lette le memorie difensive della **CZ s.r.l.** assistita e difesa dagli avv.ti Nino G. Ruffini e Geminio C. Ruffini del Foro di Reggio Emilia;
- letta ogni altra successiva memoria, nota e verbalizzazione;
- sentite le parti in camera di consiglio;
- a scioglimento della riserva formulata dal giudice delegato all'udienza prefallimentare del 25/7/2016;

ritenuta sussistere la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 9 della legge fallimentare avendo la società convenuta la sede principale dell'impresa nel comune capoluogo del circondario;

- dall'esame dell'oggetto sociale indicato al Registro Imprese (*"progettazione, produzione, compravendita anche tramite import-export di attrezzature, impianti e macchinari di controllo e diagnosi per la verifica e riparazione di motori in genere con particolare riferimento ai motori dei mezzi di trasporto..."*) la società convenuta risulta svolgere attività commerciale, dal che ricorre il presupposto di cui all'art 1, comma 1, della L.F.;
- dall'esame dei bilanci 2015, 2014 e 2013 prodotti dalla società convenuta risultano superati i limiti dimensionali di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b), c), della L.F.;

rilevato che

la verifica della qualità di creditore atta a consentire la valida proposizione di un ricorso ex art. 6 l.f. non presuppone necessariamente che si tratti di credito accertato in sede giudiziale, tant'è che la giurisprudenza è costante nell'affermare che la qualità di creditore vada estesa a tutti coloro che vantano un credito non necessariamente certo, liquido ed esigibile ed anche non ancora scaduto o condizionale (Cassazione 11/2/2011 n. 3472 che ha riconosciuto la legittimazione a proporre ricorso per fallimento anche al fideiussore non escusso). Sicché il credito viene a costituire oggetto di

accertamento incidentale da parte del Giudice ai fini della legittimazione alla richiesta di fallimento (Cassazione 3/11/2005 n. 21327 e n. 1521/2013) atteso che tale domanda si limita ad introdurre un'azione a contenuto meramente processuale, tanto che se il creditore istante vuole divenire creditore ammesso deve presentare domanda d'ammissione al passivo;

la Corte di legittimità ha altresì recentemente precisato come l'ammissibilità della domanda volta alla declaratoria di fallimento non venga neppure inficiata dalla circostanza che il credito vantato dall'istante sia, al momento dell'instaurazione del giudizio di fallimento, oggetto di contestazione (Corte di Cassazione ordinanze n. 12657/2014 e n°163/2016), per cui il Giudice dovrà comunque esprimere, pur nella sommarietà di cognizione della procedura prefallimentare, un giudizio di rilevanza e valutare la fondatezza della contestazione;

che allo stato dei fatti è innegabile che tra la **New Line S.p.A.** *in bonis* e la **CZ s.r.l.** siano intervenute, in un intervallo di tempo assai ridotto, pari a circa un anno, ed a ridosso della declaratoria di fallimento della prima, numerosissime operazioni commerciali di fornitura di beni da parte della New Line S.p.A. alla CZ s.r.l.;

dalle informazioni raccolte dal Curatore della procedura istante, nella sua veste di pubblico ufficiale, in sede di audizione dei vari soggetti coinvolti nella gestione della società fallita, sono emerse in tutta la loro gravità le ragioni di un tale repentino e dirompente giro di affari tra la New Line S.p.A. e la CZ s.r.l., caratterizzato dalla finalità di veicolare su quest'ultima, che si interponeva fittiziamente tra la cedente New Line S.p.A. ed il cliente finale, gli incassi delle vendite, affinché questi venissero securizzati sottraendoli alle ragioni di quanti, quali la Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate e diverse Procure della Repubblica del nord Italia si stavano concentrando sulla gestione della New Line S.p.A.;

le vendite tra la New Line S.p.A. e la CZ s.r.l. sarebbero intervenute con

ricarichi modesti, di gran lunga inferiori a quelli ordinariamente praticati dalla prima, la quale, in attuazione del medesimo disegno di depauperamento e spoliazione del suo patrimonio societario, aveva mantenuto inalterate la struttura e l'organizzazione al fine di massimizzare ulteriormente il profitto della CZ s.r.l.;

ai sensi dell'art. 2710 c.c., nei rapporti tra gli imprenditori, le scritture contabili possono fare prova per quanto attiene l'esercizio dell'impresa, per cui le stesse, pur non avendo valore di presunzione assoluta, possono essere liberamente valutate dal Giudice alla stregua di ogni altro elemento probatorio (Cassazione sentenza 14/3/2013 n°6547);

la sussistenza di una ragione di credito di euro 5.030.119,99 da parte della procedura istante è comprovata dalle risultanze delle scritture contabili della fallita **New Line S.p.A.** prodotte in allegato al ricorso per la declaratoria di fallimento;

la **CZ S.r.l.** ha negato il preteso credito sia nell'*an* che nel *quantum*, sostenendo che nei libri contabili della stessa non si rinviene alcun debito nei confronti della New Line S.p.A., tuttavia nulla producendo al riguardo pur essendo nel tempo intervenuti rapporti di compravendita per stessa ammissione della CZ s.r.l., che sicuramente hanno generato movimenti e registrazioni contabili;

la eccepita compensabilità da parte della CZ s.r.l. nella sua qualità di cessionaria di un credito di euro 3.903.378,11 asseritamente vantato da altra società nei confronti della New Line S.p.A., pur riducendo astrattamente la pretesa creditoria della procedura istante, che comunque ne contesta la veridicità, non altera i termini della questione ed in particolare la sussistenza di una significativa residua ragione di credito della New Line S.p.A. documentalmente comprovata;

dalla comparazione della situazione patrimoniale al 31.12.2015 della CZ s.r.l. ed il bilancio della medesima società al 31.12.2014 si evince, a parità di

elementi contabili, una inspiegabile diminuzione dei debiti di circa euro 4.000.000 nel volgere di un solo anno, transitata a conto economico attraverso la rilevazione di una sopravvenienza attiva di oltre 4.900.000, in mancanza della quale il risultato economico del 2015 sarebbe stato negativo di circa euro 1.300.000, in guisa da annullare completamente il patrimonio netto ed evidenziare un significativo deficit patrimoniale, che si sarebbe ulteriormente aggravato per effetto del risultato economico negativo di euro 423.000 patito nel primo semestre del 2016;

per quanto sopra evidenziato si ha motivo di ritenere che l'imprenditore convenuto stia dissimulando lo stato di insolvenza in cui versa, attraverso una rappresentazione non conforme al vero della propria situazione patrimoniale ed economica;

in ogni caso alla data del 31.12.2015 non sussistono all'attivo patrimoniale della CZ s.r.l. beni e crediti sufficienti per valore a coprire la ragione di credito della procedura istante;

come ha chiarito la giurisprudenza (v. ex plurimis Cass. 15/1/2015 n°576) lo stato di insolvenza rappresenta una situazione oggettiva dell'imprenditore a fare fronte alle proprie obbligazioni con i normali mezzi di pagamento e prescinde dal numero di creditori, essendo ben possibile che anche solo un inadempimento possa essere indice di tale situazione oggettiva, rammentando al contempo che, comunque, in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 l.f. non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo per contro sufficiente al tal fine un accertamento incidentale da parte del Giudice (in conformità a quanto disposto dalle SS.UU. con la sentenza n. 1521/2013);

la giurisprudenza ha altresì chiarito che lo stato di insolvenza dell'imprenditore è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei crediti, i quali non costituiscono parametro esclusivo

del giudizio sul dissesto, dovendo essere lo stesso accertato attraverso una valutazione globale, quantitativa e qualitativa, della situazione patrimoniale dell'imprenditore, a prescindere dalle cause che lo hanno determinato (Cass. n°9856/2006, n° 9253/2012);

rilevato infine che- alla luce di quanto sopra esposto- appare superato il limite fissato dall'art. 15 L.F.;

ritenuto pertanto che sussistano i presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di fallimento;

P.Q.M.

Visti gli artt. 1, 5 ,6, 16 l.fall.

DICHIARA

il fallimento della :

" **CZ S.R.L.**"-società a responsabilità limitata- con sede legale in Parma – via P. Campanini n. 5/a, codice fiscale 02281480349, n. REA, PR – 225391, in persona dell'amministratore unico Ferri Giorgio, nato a Parma il 16.11.1962,ivi res.te in via Parigi n° 27, c.f.: FRRGRG62S16G337G.

.....

NOMINA

il Giudice dott. Pietro Rogato delegato alla procedura;

NOMINA

Curatore del fallimento il Dott. Vincenzo Cucco, con studio in Parma, via Ferdinando Maestri n°13, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F.;

ORDINA

al fallito di depositare i bilanci e le scritture contabili, entro tre giorni;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per presentare le proprie domande con le modalità di cui all'art.93 della Legge Fallimentare;

V. gli artt. 84 e 87 l.f. dispone l'esecuzione dell'inventario in via immediata.

STABILISCE

che si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato all'udienza del giorno 30/novembre /2016, ore 11,30;

DICHIARA

la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Parma addì 27/luglio/2016

Il Presidente rel.
Dott. Pietro Rogato

